

Giunta Regionale della Campania
Ufficio Speciale Grandi Opere STAFF 60.06.92
Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR

Proc. n. 4025/AQ/2024

Procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo Quadro Quadriennale e successivo confronto competitivo con 3 operatori economici, per l'affidamento di servizi di "Assistenza tecnica per l'attuazione dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027"

CUP B61C24000300001 – CIG B514F702E9

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

PREMESSE

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

Art. 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

Art. 1.2 – DOTAZIONI TECNICHE

Art. 1.3 – IDENTIFICAZIONE

ART. 2 – DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

Art. 2.1 – DOCUMENTI DI GARA

Art. 2.2 – CHIARIMENTI

Art. 2.3 – COMUNICAZIONI

ART. 3 – OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

Art. 3.1 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

Art. 3.2 – REVISIONE DEI PREZZI

Art. 3.3 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

ART. 5 - REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

ART. 6 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Art. 6.1 - REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

Art. 6.2 - REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

Art. 6.3 - REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Art. 6.4 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

Art. 6.5 - INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI DI CONSORZI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

ART. 7 – AVVALIMENTO

ART. 8 – SUBAPPALTO

ART. 9 - GARANZIA PROVVISORIA

ART. 10 - PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

Art. 11.1 -REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

ART. 13 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

Art. 13.2 - DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Art. 13.3 - DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

Art. 13.4 - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Art. 13.5 - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

ART. 14 - OFFERTA TECNICA

ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Art. 16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Art. 16.2 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Art. 16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

ART. 18 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

ART. 19 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

ART. 21 – VERIFICA DI ANOMALIE DELLE OFFERTE

ART. 22 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

ART. 23 – APPALTI SPECIFICI

Art. 23.1 – PIANO DEL FABBISOGNO (PDF)

Art. 23.2 – RICHIESTA DI OFFERTA (RDO)

Art. 23.3 – OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

Art. 23.4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

Art. 23.5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Art. 23.6 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Art. 23.7 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Art. 23.8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Art. 23.9 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO SPECIFICO

ART. 24 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIATI

ART. 25 – CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

ART. 26 – ACCESSO AGLI ATTI

ART. 27 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 28 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

PREMESSE

Il nuovo quadro normativo di riferimento della Programmazione Fondo Sviluppo Coesione 2021-2027 e la complessità strategica, l'ampiezza e gli obiettivi dell'Accordo per la Coesione [stipulato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Campania il 17 settembre 2024 e, nelle more dell'adozione e successiva pubblicazione della delibera CIPESS di cui all'art. 1, comma 178, lett. e) della legge n. 178/2020, oggetto di presa d'atto con Deliberazione di Giunta Regionale n. 504 del 24/09/2024 (B.U.R.C. 68 del 30/09/2024)], oltre a rendere del tutto peculiari i processi di governance, monitoraggio, sorveglianza e controllo degli interventi e delle linee di azione finanziati dal FSC 2021-2027, impongono il rispetto di puntuali e stringenti scadenze e precisi target.

Con la surrichiamata DGR n. 504/2024, si è demandata alla Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC (DG 50.01.00) l'adozione degli atti propedeutici all'avvio di una procedura di gara aperta per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi del D.Lgs. 36/2023, avente ad oggetto il servizio di *"Assistenza tecnica all'attuazione del piano di interventi finanziati a valere sul FSC 2021-2027"*, precisando che la procedura di gara troverà copertura, subordinatamente al positivo completamento dell'iter di cui all'art. 1, comma 178, lett. e) della legge n. 178/2020, per un importo di € 10.000.000,00 IVA inclusa, a valere sulle risorse FSC 2021-2027.

Alla luce degli indirizzi di cui alla surrichiamata DGR n. 504/2024, il servizio di assistenza tecnica dovrà concernere le operazioni finanziate a valere sulle risorse FSC 2021-2027, di cui ai sottoelencati Allegati dell'Accordo di Coesione e le eventuali successive riprogrammazioni:

- All. A1 "Programma di interventi e linee di azione a valere sulle risorse del FSC 2021- 2027";
- All. A2 "Interventi finanziati con delibera CIPESS n. 57 del 2024";
- All. A4 "Interventi finanziati con delibera CIPESS n. 79 del 2021, così come integrata dalla delibera CIPESS n. 16 del 2023".

Con Decreto Dirigenziale n. 377 del 19/11/2024, la Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC (DG 50.01.00) ha incaricato l'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60.06.92 "Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR" di avviare una procedura di gara aperta telematica di rilevanza comunitaria, ai sensi degli artt. 14, 25 e 71 del D.Lgs. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro (AQ), con tre operatori economici, per l'affidamento del servizio di *"Assistenza tecnica all'attuazione del piano di interventi finanziati a valere sul FSC 2021-2027"*, articolato nelle seguenti Linee di Servizio: LdS1) *"Assistenza tecnica al Responsabile Unico dell'Accordo/AdG"*, LdS2) *"Attuazione: Supporto ai responsabili dell'Attuazione degli interventi/linee di azione e ai Soggetti Attuatori"* e LdS3) *"Controlli e Certificazione"*, con successiva riapertura del confronto competitivo mediante Appalti Specifici (AS) aventi ad oggetto le LdS come dettagliate in specifici Piani di Fabbisogno (PdF), da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lettera b) del D.lgs. 36/2023.

Questa stazione appaltante intende perseguire il miglior risultato nell'affidamento ed esecuzione del contratto, attraverso la massima tempestività ed il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

La gara ed i patti contrattuali dalla stessa derivanti sono regolati:

- dalle norme contenute nel bando di gara, nel presente disciplinare, nel capitolato d'appalto e in tutti gli atti in essi richiamati;

- dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, “Codice”;
- dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., per quanto di specifico interesse;
- dal codice civile e dalle altre leggi e regolamenti statali e regionali.

Il bando di gara è stato:

- trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea;
- trasmesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- pubblicato sul Portale della Centrale Acquisti della Regione Campania all'indirizzo: <https://gare.regione.campania.it/portale/index.php/bandi>;
- pubblicato sul BURC.

Il luogo di svolgimento del servizio è Napoli [codice NUTS ITF33].

CUI S 80011990639 2024 00079

CUP B61C24000300001

CIG B514F702E9

Il **Responsabile Unico del Procedimento** è il Dott. Ciro Barrese, funzionario della Direzione Generale Autorità di Gestione FSE e FSC (DG 50.01.00), indirizzo e-mail: ciro.barrese@regione.campania.it

La procedura di gara è espletata dall'Ufficio Speciale Grandi Opere - Staff 60.06.92 “Centrale Acquisti e Ufficio Gare - Procedure di Appalto PNRR”, indirizzo PEC: centraleacquisti@pec.regione.campania.it

ART. 1 – PIATTAFORMA TELEMATICA

ART. 1.1 – PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) e delle Linee Guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma medesima.

È utile e necessario che l'operatore economico interessato consulti, preliminarmente, le seguenti sezioni del Portale delle gare:

- sezione “Normativa e Manuali”, in cui potrà reperire, in particolare, il Manuale “Istruzioni per la registrazione degli operatori economici al Portale della Regione Campania” e le “Linee Guida sulla Presentazione dell'Offerta”
- sezione “FAQ”.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, c.c. ed è regolato, tra gli altri, dai seguenti principi: parità di trattamento tra gli operatori economici; trasparenza e tracciabilità delle operazioni; standardizzazione dei documenti; comportamento secondo buona fede, ai sensi dell'art. 1375 c.c.; comportamento secondo correttezza, ai sensi dell'art. 1175 c.c.; segretezza delle offerte e loro immodificabilità una volta scaduto il termine di presentazione della domanda di partecipazione; gratuità. Nessun corrispettivo è dovuto dall'operatore economico e/o dall'aggiudicatario per il mero utilizzo della Piattaforma.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione

della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da: difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma; utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei surrichiamati documenti di cui si è raccomandata la consultazione.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone tempestiva comunicazione sul proprio sito istituzionale all'indirizzo <https://pgt.regione.campania.it/portale/>, dove sono accessibili i documenti di gara nonché attraverso ogni altro strumento ritenuto idoneo.

La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

La Piattaforma garantisce l'integrità dei dati, la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione. La Piattaforma è realizzata con modalità e soluzioni tecniche che impediscono di operare variazioni sui documenti definitivi, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure, sulla base della tecnologia esistente e disponibile.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile, in qualsiasi orario, dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

ART. 1.2 - DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nella sezione "Requisiti Minimi" del Portale delle gare.

In ogni caso è indispensabile: a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma; b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS; c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005,

n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS; d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da: un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05) oppure da un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 oppure da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni: i) il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro; ii) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014; iii) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

ART. 1.3 - IDENTIFICAZIONE

Per poter partecipare alla gara, l'operatore economico deve essere registrato al Portale delle gare e disporre, pertanto, della terna di valori (codice d'accesso, nome utente e password) necessaria per l'accesso all'area privata e per l'utilizzo delle funzionalità del portale medesimo.

Salvo che non risulti già in possesso delle credenziali d'accesso in virtù di una precedente registrazione, l'operatore economico deve effettuare la registrazione al portale delle gare mediante l'apposito link "Registrazione Operatore Economico" presente in homepage, per ottenere le tre credenziali d'accesso che gli saranno recapitate - entro le successive 6 (sei) ore - all'indirizzo PEC oppure, solo per gli operatori economici aventi sede in altri Stati membri, di posta elettronica indicato. Si raccomanda di effettuare la registrazione almeno 48 (quarantotto) ore prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, al fine di ottenere in tempo utile le suddette tre credenziali di accesso. La mancata ricezione della terna di valori, che consente la partecipazione alla gara, è ad esclusivo rischio del concorrente se la registrazione al portale delle gare è effettuata successivamente al termine temporale sopra indicato. In caso di smarrimento, è sempre possibile recuperare le citate credenziali attraverso le apposite funzioni "Hai dimenticato Codice di Accesso e Nome Utente?" e/o "Hai dimenticato la password?" presenti sulla home page del portale

È possibile ricevere assistenza in merito all'attività di registrazione chiamando il Numero Verde 800 098 759, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 o inviare una e-mail a helpdesk@afsoluzioni.it

Il concorrente è tenuto a custodire diligentemente, assumendo tutte le opportune cautele, il proprio "codice di accesso" e "nome utente", a mezzo dei quali verrà identificato, e la propria password, senza comunicarla o diffonderla a terzi o consentire, comunque, che terzi possano entrarne in possesso. L'utilizzo degli identificativi per la partecipazione alla gara on-line è consentito unicamente ai soggetti che abbiano il potere di rappresentare il concorrente.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

ART. 2.1 - DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato speciale d'appalto;
- b) Schema di Accordo Quadro (AQ);

- c) Schema di Contratto Attuativo Specifico (CAS);
- d) Disciplinare di gara con allegati i modelli seguenti:
 - Modello 1 - Domanda di partecipazione;
 - Modello 2 - Dichiarazioni integrative;
 - Modello 3 - Requisiti speciali;
 - Modello 4 - Protocollo di legalità;
 - Modello 5 - Dichiarazione familiari conviventi;
 - Modello 6 - Offerta economica;
 - Attestazione "Assolvimento marca da bollo per gara telematica";
 - Informativa e consenso trattamento dati personali.

Il Disciplinare di gara regola le modalità di partecipazione alla procedura di gara e di presentazione delle offerte, la procedura di aggiudicazione e ogni altra informazione utile alla gara in questione.

Le specifiche relative al servizio in oggetto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto, mentre le condizioni contrattuali generali sono riportate nello Schema di Accordo Quadro.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 82 del Codice, in caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei suddetti documenti, prevalgono quelle inserite nel disciplinare di gara.

La documentazione è reperibile sul portale della Centrale Acquisti della Regione Campania al seguente indirizzo Internet: <https://pgt.regione.campania.it/portalegare/index.php/bandi>

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida nonché di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della gara di appalto.

ART. 2.2 - CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente attraverso il Portale Gare all'indirizzo: <https://pgt.regione.campania.it/portalegare/index.php/bandi> nell'apposita sezione "Chiarimenti".

Sarà possibile inoltrare richieste di chiarimenti entro e non oltre (10) dieci giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Non saranno pertanto fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le richieste di chiarimenti e/o di informazioni complementari devono essere formulate, esclusivamente, in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 88 comma 3 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima del quesito e del relativo chiarimento all'indirizzo internet sopra indicato nella sezione "Chiarimenti".

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della piattaforma e il sito istituzionale.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non verranno presi in considerazione quesiti generici, non pertinenti, caratterizzati da assoluta incertezza sulla provenienza, aventi carattere interpretativo delle norme vigenti.

Le risposte ai chiarimenti/quesiti si intenderanno conosciute e accettate dai concorrenti dal momento della loro pubblicazione sul Portale.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici e non verrà fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

ART. 2.3 - COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione, fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte e durante tutto l'espletamento della gara.

Ad eccezione di quelle rese sul portale delle gare in forma pubblica, le restanti comunicazioni saranno visibili accedendo alla propria area privata, previo avviso all'indirizzo PEC oppure, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, all'indirizzo di posta elettronica che i concorrenti sono tenuti ad indicare in sede di registrazione al portale.

Eventuali modifiche o problemi temporanei di funzionamento dell'indirizzo PEC/posta elettronica ovvero problemi di accessibilità/utilizzo della propria area privata, dovranno essere tempestivamente segnalati alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) e c) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

ART. 3 - OGGETTO E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è finalizzato all'individuazione di 3 (tre) operatori economici con cui stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 del Codice, un Accordo Quadro (AQ) e, a seguito di confronto competitivo, i discendenti Contratti Attuativi Specifici (CAS) per la fornitura del servizio di "Assistenza tecnica per l'attuazione dell'Accordo per la Coesione finanziato con le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 della Regione Campania", articolato secondo quanto indicato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'art. 4 del Capitolato d'appalto e riportato nella sottostante tabella:

Tabella n. 1				
n	Linee di servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo complessivo a base di gara (IVA esclusa)
1	<i>Supporto AdG FSC, Comunicazione e Monitoraggio</i>	73220000	P	€ 8.196.721,31
2	<i>Attuazione e Supporto agli Enti Attuatori</i>			
3	<i>Controlli e Certificazione</i>			

La suddivisione in lotti è stata esclusa, in ragione della omogeneità e della finalità unitaria delle attività in cui si articola complessivamente l'appalto.

La previsione delle linee di servizio è motivata dall'esigenza di consentire una modulare attivazione del servizio medesimo in base alle esigenze della Stazione Appaltante.

L'importo complessivo a base di gara è al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'importo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze è pari a € 0,00.

Come specificato all'art. 6 del Capitolato, trattasi di una disponibilità complessiva massima a copertura dei potenziali Contratti Attuativi, finanziata con le risorse dell'Accordo per la Coesione della Regione Campania FSC 2021-2027.

Gli operatori economici concorrenti formulano la propria offerta di gara, per ciascun profilo professionale, utilizzando il Modello 6 allegato al presente disciplinare e tenendo conto di quanto indicato nella sottostante tabella:

Profilo Professionale	Tariffa giornaliera massima	Numero complessivo minimo giornate lavorative
Manager	€ 770,00	1.372
Consulente Senior	€ 580,00	7.100
Consulente Junior	€ 345,00	8.300
Specialista	€ 630,00	252

ART. 3.1 - DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI ATTUATIVI

La durata dell'Accordo Quadro (AQ) è di mesi 48 (quarantotto), a decorrere dalla data di stipula.

Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può procedere a stipulare i discendenti Contratti Attuativi Specifici (CAS), con eventuali Atti Aggiuntivi, per l'affidamento delle attività ricomprese nel complessivo servizio descritto all'art. 4 del Capitolato d'appalto.

L'Accordo Quadro si intende esaurito alla scadenza dei 48 mesi previsti e, in ogni caso, non oltre l'avvenuto raggiungimento del valore massimo complessivo.

La durata dei singoli Contratti Attuativi sarà definita nel Piano del Fabbisogno (PdF) di cui all'art. 23.1 del presente disciplinare.

ART. 3.2 – REVISIONE PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 36/2023, le clausole di revisione prezzi non apportano modifiche che alterino la natura generale del contratto o dell'accordo quadro; si attivano al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. La revisione dei prezzi avverrà sulla base di un'istruttoria condotta dal Responsabile Unico di Progetto. A tale scopo, la società appaltatrice dovrà produrre la documentazione atta ad indicare le motivazioni e i documenti giustificativi che inducono la stessa a richiedere l'aumento dei prezzi.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, con riguardo ai contratti di servizi e forniture, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici, anche disaggregati, delle retribuzioni contrattuali orarie.

ART. 3.3 – MODIFICA DEI CONTRATTI ATTUATIVI IN CORSO DI ESECUZIONE

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di avvalersi delle modifiche contrattuali in corso di esecuzione, come di seguito riportato:

- a. ai sensi dell'art. 76, comma 6, D.Lgs. n. 36/2023, nel triennio successivo alla stipula del contratto originario, di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati, a condizione che tali servizi siano conformi al progetto a base di gara;

- b. ai sensi dell'art. 120, comma 9, D.Lgs. n. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto;
- c. ai sensi dell'art. 120, comma 11, D.Lgs. n. 36/2023, di disporre la proroga del contratto in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente.

In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative, saranno utilizzate eventuali ulteriori risorse.

In caso di ricorso ad una o più delle suddette clausole facoltative, ai fini dell'art. 14, comma 4, del Codice, il valore globale stimato dell'appalto è pari ad **€ 16.393.442,62 al netto di IVA**, così suddiviso:

Importo a base di gara	€ 8.196.721,31
Importo per ripetizione servizi analoghi	€ 6.557.377,05
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	€ 1.639.344,26
Valore globale stimato	€ 16.393.442,62

ART. 4 - SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lettere b), c) e d) indicano in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. Quando la consorziate designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che

assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

ART. 5 – REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'articolo 96, comma 6, del Codice, dandone comunicazione alla stazione appaltante. Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Costituisce causa di esclusione degli operatori economici dalla procedura di gara il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 102, comma 1, lettera c), del Codice.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel "Protocollo di legalità in materia di appalti" sottoscritto in data 1° agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania e approvato con D.G.R. n. 1601 del 07/09/2007, costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012, n. 190.

ART. 6 – REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

A pena di esclusione, gli operatori economici concorrenti dovranno possedere, alla data di presentazione dell'offerta, i requisiti di seguito indicati.

Il possesso dei requisiti richiesti sarà verificato dalla stazione appaltante attraverso il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 70, comma 4, lett. e) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

ART. 6.1 – REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

Costituisce requisito di idoneità:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

b) Insussistenza di situazioni di conflitto di interessi derivanti dall'essere beneficiario di contributi a valere sul FSC Campania 2021-2027.

La sussistenza di tale requisito è dichiarata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2020, mediante il Modello 3 allegato al presente disciplinare. La Stazione Appaltante si riserva di procedere alle opportune verifiche di veridicità.

ART. 6.2 – REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

a) Fatturato, maturato nei migliori tre anni del quinquennio precedente, almeno pari a € 12.000.000,00, (euro dodici milioni) Iva esclusa.

Il quinquennio precedente è da calcolarsi, a ritroso, a partire dalla data di indizione della procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di cinque anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

ART. 6.3 – REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) Esecuzione nel decennio precedente di almeno nn. 2 (due) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, di importo complessivo minimo pari a € 6.000.000,00 (euro sei milioni), IVA esclusa.

Il decennio precedente è da calcolarsi, a ritroso, a partire dalla data di indizione della procedura.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'ente pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con gli enti pubblici contraenti, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Il concorrente fornisce nella Documentazione Amministrativa un "elenco dei servizi" svolti ed eseguiti, con buon esito, nella materia oggetto della presente gara, così come definita all'art. 5.5 del Capitolato d'appalto. L'elenco deve comprendere, per ogni singolo servizio svolto, l'indicazione del destinatario, dell'importo (IVA esclusa) e delle date di inizio e fine. La documentazione deve essere trasformata in pdf e firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma in settore e campo di applicazione/scopo del certificato coerenti con quelli oggetto della presente gara.

La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione **UNI EN ISO 9001:2015** accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento

firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 765/2008.

L'operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi a comprova del requisito idonei a dimostrare che il sistema adottato soddisfa gli standard sopra richiesti.

ART. 6.4 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese, di cui all'art. 6.1 lett. a) del presente disciplinare, essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all'insussistenza dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6.1 lett. b) del presente disciplinare, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Il requisito relativo al fatturato globale minimo, di cui all'art. 6.2 del presente disciplinare, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere soddisfatto in misura maggioritaria dalla mandataria.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

a) Il requisito relativo ai servizi analoghi, di cui all'art. 6.3 lett. a) del presente disciplinare, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

b) Il requisito di conformità ISO 9001:2015, di cui all'art. 6.3 lett. b), deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.

Per la comprova dei requisiti di cui al presente articolo, si rinvia a quanto previsto agli art. 6.1, 6.2 e 6.3 del presente disciplinare.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

ART. 6.5 – INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI DI CONSORZI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle imprese, di cui all'art. 6.1 lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Il requisito relativo all'insussistenza dei conflitti di interesse, di cui all'art. 6.1 lett. b), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA E TECNICO-PROFESSIONALE di cui agli articoli 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ART. 7 – AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

La stazione appaltante si riserva comunque la possibilità di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale di cui al punto 5 e i requisiti di idoneità professionale di cui al punto 6.1.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 15 (quindici) giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente, il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

ART. 8 – SUBAPPALTO

Il concorrente indica all'atto di sottoscrizione dell'offerta, nell'apposita sezione del DGUE, le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 119 del Codice. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Il subappaltatore deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale.

Ai sensi dell'art. 119 comma 2-bis del Codice, nei contratti di subappalto è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

ART. 9 – GARANZIA PROVVISORIA

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 del Codice, l'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% del valore complessivo della procedura e precisamente di importo pari ad **€ 327.868,85**. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita in tutte le fasi mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, o su registri elettronici qualificati ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014, i quali devono essere conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID.

La fideiussione deve:

- a. contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e della Stazione Appaltante;
- b. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d. avere validità per 360 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e. prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.
- b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del 20% in caso di possesso della certificazione di responsabilità sociale e etica SA 8000 o della certificazione ISO/IEC 27001 (Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni). Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
- per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

ART. 10 – PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione determinato secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell’offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l’offerta è dichiarata inammissibile.

ART. 11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L’offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Discipinare. L’offerta e la documentazione di gara devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Della data e dell'ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi la mancata trasmissione dell'offerta entro il termine.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o malfunzionamento della Piattaforma, si applicherà quanto suddetto all'art. 1.1 del presente disciplinare.

Le offerte telematiche devono essere inoltrate, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13.00 del 04/03/2025 tramite il portale delle gare, secondo la seguente procedura:

1. accedere all'“**AREA PRIVATA**” del portale, previa registrazione secondo quanto indicato all'art. 2.4 del presente disciplinare, mediante inserimento delle credenziali e cliccando su “**ACCEDI**”;
2. cliccare sulla sezione “**BANDI**”;
3. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “**BANDI PUBBLICATI**” (si aprirà l'elenco di tutti i bandi pubblicati);
4. cliccare sulla lente “**VEDI**”, situata nella Colonna “**DETTAGLIO**” in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
5. visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegati (presenti nella sezione “**ATTI DI GARA**”) e gli eventuali chiarimenti pubblicati;
6. cliccare sul pulsante “**PARTECIPA**” per creare la propria offerta (tale link scomparirà automaticamente al raggiungimento del termine di scadenza previsto per la presentazione delle offerte);
7. compilare la sezione “**BUSTA DOCUMENTAZIONE**”, allegando la documentazione amministrativa come richiesta all'art. 13 del presente disciplinare;
8. per la “**BUSTA TECNICA**” è necessario allegare la documentazione tecnica così come richiesta dall'art. 14 del presente disciplinare;
9. per la “**BUSTA ECONOMICA**” è necessario allegare la documentazione economica così come richiesta dall'art. 15 del presente disciplinare;
10. cliccare su “**INVIO**”, verificare la correttezza della propria offerta ed il corretto caricamento degli allegati nella maschera di riepilogo che apparirà a video, ed infine cliccare su “**CONFERMA**” per inviare la propria offerta. Al termine dell'invio si aprirà una pagina riprodotte l'offerta inviata, completa di data di ricezione e protocollo attribuito dal sistema. È possibile stampare tale pagina cliccando sull'icona della stampante posta in alto a sinistra.

È sempre possibile verificare direttamente sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la seguente procedura:

- a) inserire i propri codici di accesso;
- b) cliccare sul link “**BANDI A CUI STO PARTECIPANDO**”;
- c) cliccare sulla lente “**APRI**” situata nella colonna “**DOC. COLLEGATI**” in corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
- d) cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta “**OFFERTE**” e visualizzare la propria offerta.

Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato). Si evidenzia inoltre che, al fine di consentire una più facile consultazione all'operatore economico, nella sezione “**BANDI A CUI STO PARTECIPANDO**”, sono

automaticamente raggruppati tutti i bandi per i quali si è mostrato interesse, cliccando almeno una volta sul pulsante **“PARTECIPA”**.

Con le stesse formalità sopra descritte e purché entro il termine indicato per la presentazione delle offerte, pena l'irricevibilità, i concorrenti possono operare eventuali sostituzioni della documentazione inviata telematicamente.

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ai sensi dell'articolo 58, comma 5 del Codice, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Le dichiarazioni da rendere sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'articolo 101 del Codice.

L'offerta vincola il concorrente per 360 (trecentosessanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

ART. 12 - SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione, ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a 5 e non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato.

L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine stabilito. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

ART. 13 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- Modello 1 – Domanda di partecipazione;
- Modello 2 – Dichiarazioni integrative;
- Modello 3 – Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti speciali;
- Modello 4 – Protocollo di legalità;
- Modello 5 – Dichiarazione familiari conviventi;
- DGUE;
- Eventuale procura;
- Attestazione "Assolvimento marca da bollo per gara telematica";
- Ricevuta pagamento contributo ANAC;
- Garanzia provvisoria, corredata da copia conforme di eventuale/i certificazione/i che giustifichino la riduzione dell'importo della cauzione ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice;
- Documentazione per i soggetti associati di cui al successivo punto 13.3;
- Documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo punto 13.5;
- Consenso al trattamento dei dati personali.

ART. 13.1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

La domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative sono redatte utilizzando il **Modello 1** e il **Modello 2**, allegati al presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni integrative (**Modello 1 e Modello 2**), il concorrente dichiara, tra l'altro:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 612 del 14.11.2024 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 02.12.2024, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare

ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare, in maniera integrale e incondizionata, senza eccezione, deroga o riserva alcuna, le clausole e le previsioni del “Protocollo di legalità in materia di appalti” sottoscritto in data 1° agosto 2007 tra la Prefettura di Napoli e la Regione Campania e approvato con D.G.R. n. 1601 del 07/09/2007 e pubblicato sul BURC n. 54 del 15/10/2007;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l’impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l’indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all’articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all’informativa allegata al presente disciplinare.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell’articolo 3, comma 4-quater, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall’impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all’originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

ART. 13.2 – DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o), del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

ART. 13.3 – DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

ART. 13.4 – DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Il concorrente (ed eventuali suoi soggetti ausiliari), ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 36/2023, compila il D.G.U.E. digitale direttamente nella Busta documentazione del portale gare secondo le Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016” e dalla determina AGID 164/2023 pubblicata in data 11.07.2023 riguardante l'aggiornamento della “Tassonomia di riferimento dei criteri” che correda le Specifiche tecniche per la definizione del DGUE elettronico italiano “eDGUE-IT” del 31 luglio 2021.

Terminata la compilazione del D.G.U.E. lo stesso sarà salvato e firmato digitalmente dall'operatore e aggiunto nella busta documentazione.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D.

Pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, l'operatore economico indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal relativo paragrafo del presente disciplinare (Artt. 94-98 del Codice).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione dedicata ovvero compilando quanto segue:

- a. la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui all'art.100 comma 1 lett. a) del Codice;
- b. la sezione B e C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico finanziaria e tecnica - professionale di cui all'art. 100 comma 1 lett. b) - c) del Codice.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 94, commi 1, 2 e 5, lett. b) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 94 comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

ART. 13.5 – DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica. Nel caso di avvalimento premiale, ove alla gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, allegare documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

ART. 14 - OFFERTA TECNICA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per inserire, nella sezione OFFERTA TECNICA, la documentazione relativa all'offerta tecnica, a pena di inammissibilità dell'offerta medesima.

A pena di esclusione dalla gara, l'offerta tecnica:

- deve essere firmata secondo le medesime modalità di cui all'articolo 13.1 del presente disciplinare;

- deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel capitolato d'appalto/progetto a base di gara;
- deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica;
- deve contenere i seguenti documenti:

➤ **Relazione tecnica dei servizi offerti.**

La relazione contiene una proposta tecnica che illustra, il complessivo impianto metodologico ed organizzativo del servizio in conformità all'articolazione ed ai contenuti delle attività descritte, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'art. 4 del Capitolato d'appalto.

Anche al fine di agevolare l'attività valutativa della Commissione, la relazione dovrà, possibilmente, essere strutturata per ciascuna delle 3 linee di servizio di cui al citato art. 4 del Capitolato d'appalto, assumendo quale riferimento i criteri e sub/criteri di valutazione di cui alla tabella inserita all'art. 16.1 del presente disciplinare.

In caso di concorrenti associati, occorre indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici associati.

La relazione non deve eccedere le 50 (cinquanta) cartelle (fogli A4, massimo 40 (quaranta) righe per pagina carattere Times New Roman 12), comprensive di tavole e grafici (per i quali sarà possibile utilizzare anche fogli formato A3); copertina ed eventuali indici non concorrono nel computo in questione.

➤ **(Eventuali) certificazioni di cui al criterio tecnico J.8 del presente disciplinare.**

- **(Eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza**, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata solo nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Non sarà accettata documentazione completamente oscurata. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

ART. 15 - OFFERTA ECONOMICA

Nella sezione della Piattaforma denominata **"OFFERTA ECONOMICA"**, l'operatore economico deve:

- allegare il **Modello 6**, debitamente compilato;
- nell'apposito campo "Valore offerto", inserire l'importo totale quale risulta dalla colonna E del medesimo Modello 6.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata secondo le medesime modalità di cui all'articolo 13.1 del presente disciplinare.

I valori offerti per ciascuna tipologia di figura professionale devono essere espressi in lettere e cifre.

Verranno prese in considerazione le prime 2 (due) cifre dopo la virgola, senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre ed in lettere, prevarrà quello indicato in lettere.

Non sono ammissibili le offerte economiche che prevedano una "Tariffa giornaliera massima" superiore anche ad uno solo dei corrispondenti importi previsti, a base d'asta, nella Tabella n. 2 dell'art. 3 del presente disciplinare.

In caso di discordanza tra l'importo totale di cui sopra - inserito nel campo "Valore offerto" - e quello dichiarato nell'offerta economica, prevale quest'ultimo.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 108 comma 9 del Codice, l'operatore economico non è tenuto ad indicare nell'offerta economica i costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 16 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b) del D.lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Saranno aggiudicatari dell'Accordo Quadro i 3 (tre) concorrenti che avranno ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = PT_{tot} + PE_{tot}$$

dove:

P_{tot} Punteggio totale;

PT_{tot} Punteggio Tecnico totale attribuito agli elementi per la valutazione tecnica;

PE_{tot} Punteggio Economico totale attribuito all'offerta economica.

ART. 16.1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna "T - $PT_{j,max}$ " vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Nella colonna "D - $PT_{j,max}$ " vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Criterio generale	CRITERI ACCORDO QUADRO		T	D
	J	Criterio tecnico	$PT_{j,max}$	$PT_{j,max}$
Contesto di riferimento (da J.1 a J.2 (Max 20 Punti))	J.1	Contestualizzazione attività proposta Sarà valutata l'analisi del contesto di riferimento e delle caratteristiche organizzative del Responsabile Unico dell'Attuazione dell'Accordo (AdG FSC) e delle strutture connesse (Responsabili per l'Attuazione degli Interventi/Linee di Azione (RA/RLA) nonché dell'Autorità di Certificazione (AdC FSC)	---	10
	J.2	Modalità di trasferimento del know-how Descrizione della soluzione proposta in termini di risorse, strumenti e modalità operative, che il Fornitore s'impegna a mettere in atto al fine di garantire il trasferimento del know-how nel corso dell'esecuzione contrattuale e il trasferimento del know-how di fine fornitura. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia e della funzionalità delle soluzioni.	---	10

Proposta progettuale (da J.3 a J.4) (Max 26 Punti)	J.3.1	Articolazione delle attività previste nell'Offerta Tecnica rispetto alle esigenze rappresentate nel Capitolato.	Linea di Servizio 1	—	6
	J.3.2	Per ciascuna Linea di Servizio, saranno valutate la completezza e l'adeguatezza della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti a supporto delle specifiche attività.	Linea di Servizio 2	—	6
	J.3.3	La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza e della funzionalità dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività della trattazione.	Linea di Servizio 3	—	6
	J.4	Esperienze pregresse Descrizione di un'esperienza pregressa assimilabile, per caratteristiche e complessità, ai servizi di Assistenza Tecnica alle Autorità di Gestione e/o alle Autorità di Certificazione e/o alle Autorità di Audit e/o agli Organismi Intermedi Pubblici e/o ai Beneficiari Pubblici per attività di supporto alla programmazione e/o gestione e/o attuazione e/o rendicontazione e/o monitoraggio e/o controllo e/o certificazione di programmi finanziati da fondi strutturali. Il concorrente dovrà descrivere, in particolare: · criticità emerse in corso di esecuzione del contratto e soluzioni adottate per il loro superamento; · punti di forza emersi nell'ambito dell'esperienza rappresentata; · possibilità e modalità di riutilizzo dell'esperienza acquisita nell'ambito dell'erogazione dei servizi, con indicazione di misure concretamente implementabili. La valutazione terrà conto della efficacia, concretezza e funzionalità del riutilizzo, nell'esecuzione del presente appalto, delle soluzioni adottate nelle esperienze pregresse, nonché della particolare aderenza, in termini oggettivi, delle stesse alle attività oggetto del presente appalto.		—	8
Proposta organizzativa (da J.4 a J.6) (Max 20 Punti)	J.5	Modello organizzativo Sarà valutata la struttura organizzativa presentata con la descrizione dell'organigramma complessivo, del sistema dei ruoli, delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione e delle procedure di coordinamento tra le diverse unità/funzioni previste. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia del modello proposto e dell'aderenza dello stesso al contesto di riferimento, nonché della capacità previsionale e progettuale dell'organizzazione proposta.		—	10
	J.6	Efficacia e dell'efficienza del Gruppo di Lavoro - Grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi Saranno valutate le soluzioni per massimizzare l'efficacia e l'efficienza del Gruppo di Lavoro e garantire un adeguato grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi, al fine di fronteggiare eventuali situazioni determinate dalle variazioni di pianificazione e/o da eventi imprevisti.		—	10
Monitoraggio (J.7) Max 10 Punti)	J.7	Soluzione per il monitoraggio del servizio Descrizione delle modalità operative e strumenti proposti per il monitoraggio delle attività oggetto della presente iniziativa, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: 1. Modalità di coordinamento dell'attività di monitoraggio e strumenti utilizzati; 2. Modalità di raccolta ed elaborazione delle informazioni; 3. Modalità e strumenti di presentazione dei risultati alla Committente; 4. Modalità di individuazione e adozione di azioni correttive o migliorative sulla base degli esiti del monitoraggio. Saranno valutate le caratteristiche di adeguatezza e completezza della proposta in relazione alle diverse tipologie di servizi monitorati nonché all'efficacia del monitoraggio in termini di condivisione con la Committente e valorizzazione dei risultati ai fini del miglioramento continuo dei servizi erogati.		—	10
Certificazioni (J.8) (Max 4 Punti)	J.8.1	Possesso della certificazione di responsabilità sociale e etica SA 8000 2008 o equivalente		2	—
	J.8.2	Possesso della certificazione ISO 27001:2013 Sistema di gestione della sicurezza delle informazioni		2	—

Il possesso delle certificazioni di cui al criterio tecnico J.8 del disciplinare di gara è valutato sulla scorta della documentazione prodotta.

Relativamente al criterio tecnico J.8.1, si rappresenta che la certificazione SA 8000 (Social Accountability 8000) costituisce il primo standard a livello internazionale con cui si garantisce che un'organizzazione sia socialmente responsabile, cioè si impegni al rispetto delle regole dell'etica del lavoro e ricusi apertamente

tutte le condizioni lavorative caratterizzate dalla disumanità, dallo sfruttamento, dall'iniqua retribuzione e dall'insalubrità del luogo di lavoro.

La struttura dello standard SA 8000 prevede l'applicazione di taluni requisiti di responsabilità sociale, tra cui: a) Lavoro Infantile; b) Lavoro Forzato e Obbligato; c) Salute e Sicurezza; d) Libertà di Associazione e Diritto alla Contrattazione Collettiva; e) Discriminazione; f) Pratiche Disciplinari; g) Orario di Lavoro; h) Retribuzione e Sistemi di Gestione.

L'equivalenza alla SA 8000 2008 sussiste qualora le differenti certificazioni, eventualmente presentate, siano rispondenti ad uno o più dei suelencati requisiti di responsabilità sociale.

ART. 16.2 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

CRITERI TECNICI da J.1 a J.7

A ciascun "criterio tecnico" (j) è attribuito un "punteggio discrezionale" provvisorio (PT_j) pari alla media aritmetica dei punteggi espressi da ciascun componente della Commissione giudicatrice, in base ai seguenti giudizi qualitativi e corrispondenti coefficienti:

Giudizio qualitativo	Coefficiente	Descrizione
Ottimo	1	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante
Distinto	0,9	La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste
Buono	0,8	La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Discreto	0,7	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Sufficiente	0,6	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste
Insufficiente	0,5	La tematica è descritta in maniera insufficiente, in quanto alcuni degli elementi significativi richiesti sono approssimativi
Mediocre	0,4	La tematica è descritta in maniera incompleta, in quanto mancano alcuni degli elementi significativi richiesti
Scarso	0,3	La tematica è descritta in maniera incompleta, in quanto mancano gli elementi significativi richiesti
Molto scarso	0,2	La tematica è descritta in maniera scadente e mancano gli elementi significativi richiesti
Inadeguato	0,1	La proposta tratta in maniera inadeguata la tematica richiesta
Non Valutabile	0	La proposta non tratta la tematica richiesta

(Es. criterio tecnico "j.1" - punteggio massimo previsto: 10 – se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Ottimo", il punteggio attribuito sarà pari a 10; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Distinto", il punteggio attribuito sarà pari a 9; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Buono", il punteggio attribuito sarà pari a 8; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Discreto", il punteggio attribuito sarà pari a 7; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Sufficiente", il punteggio attribuito sarà pari a 6; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Insufficiente", il punteggio attribuito sarà pari a 5; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Mediocre", il punteggio attribuito sarà pari a 4; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Scarso", il punteggio attribuito sarà pari a 3; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Molto scarso", il punteggio attribuito sarà pari a 2; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Inadeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 1; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Non Valutabile", il punteggio attribuito sarà pari a 0).

Una volta terminata la procedura di assegnazione dei punteggi “provvisori” (PT_i^j) a ciascun concorrente per ciascun criterio da J.1 a J.7, la Commissione giudicatrice procederà alla relativa c.d. “riparametrazione”. Ogni punteggio provvisorio (PT_i^j), pertanto, verrà trasformato in punteggio definitivo ($PTNORM_i^j$), assegnando il punteggio massimo ($PT^{j,max}$) all’offerta che ha ottenuto il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dalle altre offerte. Si applicherà, cioè, per ciascun criterio j, il seguente algoritmo:

$$PTNORM_i^j = PT^{j,max} * \frac{PT_i^j}{\max(PT^j)}$$

dove:

$PTNORM_i^j$ è il punteggio definitivo assegnato al concorrente “i” con riferimento al criterio j;
 $PT^{j,max}$ è il punteggio massimo attribuibile con riferimento al criterio j come indicato nella apposita tabella;
 PT_i^j è il punteggio provvisorio assegnato al concorrente “i” con riferimento al criterio j;
 $\max(PT^j)$ è il punteggio provvisorio massimo attribuito con riferimento al criterio j.
 Si precisa che, qualora $\max(PT^j) = 0$, la Commissione giudicatrice assegnerà a ciascuno dei concorrenti un punteggio, $PTNORM_i^j$, pari a 0.

Sia con riferimento all’attribuzione dei singoli punteggi “provvisori” che di quelli definitivi (riparametrazione), con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. Pt: 3,2346 punteggio attribuito 3,23).

CRITERIO TECNICO J.8

Il “punteggio tabellare”, relativo ai criteri J.8.1 e J.8.2, sarà attribuito in questo modo:

- Si: 2 punti;
- No: 0 punti.

Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzi, verrà attribuito il punteggio in proporzione alla quota o somma delle quote dei componenti certificati del RTI o Consorzio di esecuzione del servizio. Il Concorrente dovrà indicare le quote di esecuzione del servizio dei componenti certificati del RTI o Consorzio.

$$P_{max} = \sum_1^n x \textit{Quota esecuzione} x \textit{Possesso Certificazione}$$

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 1,23456 punteggio attribuito 1,23).

PUNTEGGIO TECNICO TOTALE

Da ultimo, si procede alla somma dei punteggi definitivi attribuiti a ciascun criterio j.

Il risultato di tale somma costituisce il Punteggio Tecnico totale (PT_{tot}) attribuito a ciascuna offerta tecnica senza procedere ad ulteriore riparametrazione.

ART. 16.3 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio totale relativo al prezzo (PEtot), sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE_{tot} = \sum_{i=1}^5 PE_i$$

dove:

PE_i è il Punteggio Economico attribuito relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso (R_i), determinato in virtù della seguente formula:

$$PE_i = PEmax_i * \begin{cases} 0,9 * \frac{R_i}{Ri_{med}} & \text{se } R_i \leq Ri_{med} \\ \left[0,9 + (1 - 0,9) * \left(\frac{R_i - Ri_{med}}{Ri_{max} - Ri_{med}} \right) \right] & \text{se } R_i > Ri_{med} \end{cases}$$

dove:

$PEmax_i$ è il punteggio economico massimo relativo alla i-esima voce oggetto di ribasso, riportata nella sottostante tabella:

i	Prezzi unitari predefiniti dei servizi	Punteggio Economico Massimo (PEmax _i)
1	Tariffa giornaliera Manager	4,5
2	Tariffa giornaliera Consulente Senior	8,5
3	Tariffa giornaliera Consulente Junior	4,6
4	Tariffa giornaliera Specialista	2,4

R_i ribasso offerto da ciascun concorrente relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso;

Ri_{med} media aritmetica dei ribassi R_i offerti dai concorrenti relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso;

Ri_{max} valore massimo tra i ribassi R_i offerti dai concorrenti relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso.

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3,23).

NB: Il punteggio economico (PEtot) e, di conseguenza quello totale (Ptot), sarà elaborato dalla commissione giudicatrice, in seduta riservata, senza l'ausilio della piattaforma telematica del portale delle gare che, allo stato, non consente l'applicazione della formula come sopra riportata.

ART. 17 – COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul Portale delle gare.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Se ritenuto necessario, la commissione giudicatrice fornisce ausilio al RUP ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

ART. 18 – SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 06/03/2025, alle ore 14.30, presso la sala gare della Centrale Acquisti in via Pietro Metastasio 25/29 - 80125 Napoli, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti e/o procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplici uditori.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo Portale almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo Portale almeno 2 giorni prima della data fissata.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

ART. 19 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il seggio di gara istituito ad hoc procede alla verifica della tempestiva ricezione delle offerte e, quindi, all'apertura della Busta "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema. Successivamente, il seggio di gara procederà a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare e, in particolare, il mancato inserimento di elementi concernenti il prezzo offerto;
- c) attivare, ove necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 12 del presente disciplinare;
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro 5 (cinque giorni) dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

ART. 20 – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

In seduta pubblica (in data ed ora comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara), la commissione giudicatrice, procede all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica (in data ed ora comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti valutati), la commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20 del Codice, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva (in data ed ora comunicate ai concorrenti), la commissione giudicatrice procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica.

La commissione giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche in una successiva seduta riservata. Nell'ambito di tale seduta si procede, altresì, alla determinazione dei punteggi complessivi di ciascun concorrente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 (dieci) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione giudicatrice procede, mediante sorteggio, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria e provvede, in seduta pubblica (in data ed ora comunicate ai concorrenti), a dare lettura dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun concorrente.

Qualora individui offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" e "OFFERTA TECNICA";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

ART. 21 – VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 22 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore dei n. 3 (tre) concorrenti che hanno presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP all'US "Grandi Opere", al termine del relativo procedimento.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

L'Accordo Quadro è stipulato, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante, secondo lo schema approvato quale documento di gara, non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

La garanzia provvisoria di ciascun aggiudicatario è svincolata, automaticamente, al momento della stipula dell'Accordo Quadro; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione dell'Accordo Quadro, ciascun aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula dell'Accordo Quadro non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula dell'Accordo Quadro al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

ART. 23 – APPALTI SPECIFICI

Successivamente all'attivazione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso, la stazione appaltante potrà aggiudicare uno o più Appalti Specifici (AS) a seguito del rilancio del confronto competitivo tra gli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro.

ART. 23.1 – PIANO DEL FABBISOGNO (PdF)

Per ciascun Appalto Specifico, la stazione appaltante elabora il Piano di Fabbisogno (PdF) in cui definisce:

- caratteristiche e tipologia delle attività da fornire nell'ambito del complessivo servizio, così come descritto all'art. 4 del Capitolato d'Appalto;
- caratteristiche e articolazione minima del Gruppo di Lavoro (GdL) richiesto;
- l'importo dei servizi richiesti;
- la durata massima del Contratto Attuativo.

ART. 23.2 – RICHIESTA DI OFFERTA (RdO)

La stazione appaltante consulta, mediante Richiesta di Offerta (RdO) per iscritto, i firmatari dell'Accordo Quadro, i quali, presa visione dell'allegato PdF, sono tenuti a formulare la propria specifica offerta tecnico/economica.

La stazione appaltante definisce il termine per la presentazione dell'offerta, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'Appalto Specifico e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte. In ogni caso, il termine non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni.

ART. 23.3 - OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'offerta è presentata mediante la medesima modalità prevista per la procedura selettiva.

OFFERTA TECNICA

L'Offerta Tecnica deve, necessariamente, possedere tutte le caratteristiche (minime e migliorative) offerte nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro, oltre a quanto maggiormente specificato nella RdO.

A pena di esclusione, l'Offerta Tecnica:

- deve essere firmata secondo le medesime modalità di cui all'articolo 13.1 del presente disciplinare;
- deve essere priva di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'Offerta Economica;
- deve contenere i seguenti documenti:
 - Relazione tecnica dei servizi offerti, comprensivo della descrizione del Gruppo di Lavoro.
La relazione contiene una proposta tecnica che illustra l'impianto metodologico ed organizzativo del servizio, il contenuto specifico degli interventi previsti nonché la descrizione del Gruppo di Lavoro.
Anche al fine di agevolare l'attività valutativa della Commissione, la relazione dovrà essere strutturata assumendo quale riferimento i criteri e sub/criteri di valutazione di cui alla tabella inserita all'art. 23.5.
In caso di concorrenti associati, occorre indicare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici associati.
La relazione non deve eccedere le 55 (cinquantacinque) cartelle (fogli A4, massimo 40 (quaranta) righe per pagina carattere Times New Roman 12), comprensive di tavole e grafici (per i quali sarà

possibile utilizzare anche fogli formato A3); copertina ed eventuali indici non concorrono nel computo in questione.

Le anzianità lavorative richieste devono essere espresse in anni e mesi [il mese sarà valutato se l'esperienza è superiore a gg. 15 (quindici)].

- Schema riassuntivo che riporti, per ciascuna risorsa proposta, i seguenti dati: nominativo; profilo professionale nonché titolo di studio/esperienza lavorativa/ruolo, coerenti con i necessari requisiti delineati all'art. 5 del Capitolato d'appalto.

I requisiti richiesti dall'art. 5 del Capitolato d'appalto e sintetizzati nello schema riassuntivo del GdL devono trovare riscontro nei curricula presentati.

- Curricula professionali dei componenti del GdL.

I curricula devono essere redatti in formato europeo [max 5 (cinque) pagine], sottoscritti ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., contenere la liberatoria per il trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/200, essere corredati da fotocopia di valido documento di riconoscimento ed evidenziare il possesso dei requisiti necessari. In particolare, al fine di comprovare la necessaria anzianità professionale, nel profilo e nella materia oggetto dell'appalto, per ciascuna esperienza lavorativa occorre indicare nominativo e contatti della società/ente presso cui si è maturata nonché la durata espressa in anni e mesi [il mese sarà valutato se l'esperienza è superiore a gg. 15 (quindici)].

Quanto dichiarato nei curricula potrà essere oggetto di verifica, attraverso l'acquisizione di specifiche dichiarazioni o di altra valida documentazione (es. contratti, lettere di incarico) presso le strutture conferenti gli incarichi.

- (Eventuale) indicazione delle prestazioni da subappaltare, qualora l'operatore economico se ne sia riservata la possibilità.
- (Eventuale) dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata solo nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico. Non sarà accettata documentazione completamente oscurata. Resta ferma la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

OFFERTA ECONOMICA

L'Offerta Economica deve, necessariamente, prevedere tariffe unitarie che, per ciascun profilo professionale incluso nel GdL, non superino le corrispondenti tariffe offerte nella fase di aggiudicazione dell'Accordo Quadro.

A pena di esclusione, l'offerta deve essere firmata secondo le medesime modalità di cui all'articolo 13.1 del presente disciplinare.

I valori offerti per ciascuna tipologia di figura professionale devono essere espressi in lettere e cifre.

Verranno prese in considerazione le prime 2 (due) cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. In caso di discordanza tra prezzo indicato in cifre ed in lettere, prevarrà quello indicato in lettere.

Nel caso in cui l'Operatore Economico offra, per qualsiasi profilo professionale incluso nel GdL, una tariffa unitaria superiore a quella corrispondente offerta per l'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, la stazione appaltante considererà valida quella offerta nella fase di aggiudicazione dell'AQ.

ART. 23.4 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO

Ciascun Appalto Specifico è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b) del D.lgs. 36/2023.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

Saranno aggiudicatario dell'Appalto Specifico il concorrente che avrà ottenuto il punteggio totale più alto, dato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione tecnica e agli elementi di valutazione economica:

$$P_{tot} = P_{T_{tot}} + P_{E_{tot}}$$

ART. 23.5 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica di ciascun Appalto Specifico è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi:

CRITERI APPALTO SPECIFICO - CONFRONTO COMPETITIVO			
Criterio generale	K	Criterio tecnico	PT _{j,max}
Proposta specifica (K.1 (Max 14 Punti))	K.1	Articolazione delle attività previste nell'offerta in riferimento alle prestazioni richieste in relazione al Contratto Attuativo Specifico Saranno valutate la completezza e l'adeguatezza della proposta, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi previsti. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza e della funzionalità dell'attività proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività della trattazione.	14
Gruppo di Lavoro (da K.2 a K.5 (Max 54 Punti))	K.2	Organizzazione del Gruppo di Lavoro specifico Sarà valutata la struttura organizzativa offerta in funzione dei servizi richiesti, con la descrizione dell'organigramma, del sistema dei ruoli e relative qualifiche delle risorse umane, delle modalità di interazione tra le figure chiave dell'organizzazione. La valutazione terrà conto, tra l'altro, dell'efficacia, della concretezza, della funzionalità e della contestualizzazione della struttura proposta, tenendo in considerazione la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio, la chiarezza e l'eshaustività delle trattazioni. In caso di RTI o Consorzio, l'offerente dovrà fornire le aree di competenza di ciascun componente del RTI o Consorzio.	14
	K.3	Qualità del Gruppo di Lavoro Saranno valutati numero e qualità delle risorse umane offerte per il gruppo di lavoro, rispetto a durata e tipologia delle esperienze professionali possedute (desumibili dai curricula vitae prodotti) nonché il grado di coerenza delle risorse umane offerte, rispetto al loro impiego per la realizzazione delle prestazioni richieste.	14
	K.4	Flessibilità nell'erogazione dei servizi Saranno valutate le proposte messe in atto per garantire un adeguato grado di flessibilità nell'erogazione dei servizi, al fine di fronteggiare i picchi di attività, le eventuali situazioni determinate dalle variazioni di pianificazione e/o da eventi imprevisi.	14

	K.5	Modalità, piano e tempi di presa in carico delle attività e misure operative proposte per limitare l'impatto sull'operatività dell'Amministrazione. Saranno valutati modalità e piano proposti per un'adeguata e tempestiva presa in carico delle attività nonché le misure operative proposte per limitare l'impatto sull'operatività dell'Amministrazione.	12
Offerta migliorativa (K.6 Max 12 Puntii)	K.6	Servizi aggiuntivi e/o migliorativi Verranno valutati eventuali servizi aggiuntivi e/o migliorativi rispetto a quelli previsti nel Piano di Fabbisogno (PdF), ma strettamente correlati agli stessi e utili ai fini del miglioramento dell'efficacia ed efficienza degli stessi.	12

ART. 23.6 – METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascun "criterio tecnico" (k) è attribuito un punteggio provvisorio (PT^k) pari alla media aritmetica dei punteggi espressi da ciascun componente della Commissione giudicatrice, in base ai seguenti giudizi qualitativi e corrispondenti coefficienti:

Giudizio qualitativo	Coefficiente	Descrizione
Ottimo	1	Si rileva una perfetta corrispondenza fra la proposta del concorrente e le richieste della Stazione Appaltante
Distinto	0,9	La proposta è formulata in maniera completa, con significativi approfondimenti su tutte le tematiche richieste
Buono	0,8	La proposta è formulata in maniera completa, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Discreto	0,7	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, con approfondimenti su alcune delle tematiche richieste
Sufficiente	0,6	La proposta è formulata rispettando tutti i contenuti minimi previsti, ma non effettua alcun approfondimento sulle tematiche richieste.
Insufficiente	0,5	La tematica è descritta in maniera insufficiente, in quanto alcuni degli elementi significativi richiesti sono approssimativi
Mediocre	0,4	La tematica è descritta in maniera incompleta, in quanto mancano alcuni degli elementi significativi richiesti
Scarso	0,3	La tematica è descritta in maniera incompleta, in quanto mancano gli elementi significativi richiesti
Molto scarso	0,2	La tematica è descritta in maniera scadente e mancano gli elementi significativi richiesti
Inadeguato	0,1	La proposta tratta in maniera inadeguata la tematica richiesta
Non Valutabile	0	La proposta non tratta la tematica richiesta

(Es. criterio tecnico "k.1" - punteggio massimo previsto: 14 – se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Ottimo", il punteggio attribuito sarà pari a 14; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Distinto", il punteggio attribuito sarà pari a 12,6; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Buono", il punteggio attribuito sarà pari a 11,2; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Discreto", il punteggio attribuito sarà pari a 9,6; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Sufficiente", il punteggio attribuito sarà pari a 8,4; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Insufficiente", il punteggio attribuito sarà pari a 7; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Mediocre", il punteggio attribuito sarà pari a 5,6; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Scarso", il punteggio attribuito sarà pari a 4,2; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Molto scarso", il punteggio attribuito sarà pari a 2,8; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Inadeguato", il punteggio attribuito sarà pari a 1,4; se il "Giudizio espresso" dal singolo commissario è "Non Valutabile", il punteggio attribuito sarà pari a 0).

Una volta terminata la procedura di assegnazione dei punteggi "provvisori" (PT_i^k) a ciascun concorrente per ciascun criterio, la Commissione giudicatrice procederà alla relativa c.d. "riparametrazione".

Ogni punteggio provvisorio (PT_i^k), pertanto, verrà trasformato in punteggio definitivo ($PTNORM_i^k$), assegnando il punteggio massimo ($PT^{k.max}$) all'offerta che ha ottenuto il valore più elevato e proporzionando ad esso il valore conseguito dalle altre offerte. Si applicherà, cioè, per ciascun criterio k, il seguente algoritmo:

$$PTNORM_i^j = PT^{j,max} * \frac{PT_i^j}{\max (PT^j)}$$

dove:

$PTNORM_i^k$	è il punteggio definitivo assegnato al concorrente "i" con riferimento al criterio k;
$PT^{k.max}$	è il punteggio massimo attribuibile con riferimento al criterio k come indicato nella apposita tabella;
PT_i^k	è il punteggio provvisorio assegnato al concorrente "i" con riferimento al criterio k;
$\max (PT^k)$	è il punteggio provvisorio massimo attribuito con riferimento al criterio k.
Si precisa che, qualora $\max (PT^k)=0$, la Commissione giudicatrice assegnerà a ciascuno dei concorrenti un punteggio, $PTNORM_i^k$, pari a 0.	

Da ultimo, si procede alla somma dei punteggi definitivi attribuiti a ciascun criterio k.

Il risultato di tale somma costituisce il Punteggio Tecnico totale (PT_{tot}) attribuito a ciascuna offerta tecnica senza procedere ad ulteriore riparametrazione.

Sia con riferimento all'attribuzione dei singoli punteggi "provvisori" che di quelli definitivi (riparametrazione), con riferimento ai punteggi ottenuti saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. Pt: 3,2346 punteggio attribuito 3,23).

ART. 23.7 - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Il punteggio totale relativo al prezzo (PE_{tot}), sarà calcolato sulla base della seguente formula:

$$PE_{tot} = \sum_{i=1}^5 PE_i$$

dove:

PE_i è il Punteggio Economico attribuito relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso (R_i), determinato in virtù della seguente formula:

$$PE_i = PEmax_i * \begin{cases} 0,9 * \frac{R_i}{Ri_{med}} & \text{se } R_i \leq Ri_{med} \\ \left[0,9 + (1 - 0,9) * \left(\frac{R_i - Ri_{med}}{Ri_{max} - Ri_{med}} \right) \right] & \text{se } R_i > Ri_{med} \end{cases}$$

dove:

PE_{max_i} è il punteggio economico massimo relativo alla i-esima voce oggetto di ribasso, riportata nella sottostante tabella:

i	Prezzi unitari predefiniti dei servizi	Punteggio Economico Massimo (PE _{max<i>i</i>})
1	Tariffa giornaliera Manager	4,5
2	Tariffa giornaliera Consulente Senior	8,5
3	Tariffa giornaliera Consulente Junior	4,6
4	Tariffa giornaliera Specialista	2,4

- Ri ribasso offerto da ciascun concorrente relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso;
- Ri_{med} media aritmetica dei ribassi Ri offerti dai concorrenti relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso;
- Ri_{max} valore massimo tra i ribassi Ri offerti dai concorrenti relativamente alla i-esima voce oggetto di ribasso.

Si precisa, tuttavia, che, nel caso in cui risultino presenti un numero di offerte valide inferiori a tre, la formula adottata per l'attribuzione dei punteggi economici PE_i sarà la seguente:

$$PE_i = PE_{max} * \frac{Ri}{Ri_{max}}$$

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento (es. PE: 3,23456 punteggio attribuito 3,23).

ART. 23.8 – COMMISSIONE GIUDICATRICE - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione. La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul Portale delle gare.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, di regola, lavora a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica (in data ed ora comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti), procederà all'apertura della busta telematica concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della tempestività della medesima nonché della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate, la commissione giudicatrice procederà alla verifica della regolarità dei documenti prodotti e, in caso positivo, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica (in data ed ora comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti valutati), la commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti, con le modalità di cui all'art. 20 del Codice, i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva (in data ed ora comunicate ai concorrenti), la commissione giudicatrice procede all'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica.

La commissione giudicatrice procede all'attribuzione dei punteggi alle offerte economiche in una successiva seduta riservata. Nell'ambito di tale seduta si procede, altresì, alla determinazione dei punteggi complessivi di ciascun concorrente.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 10 (dieci) giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente disciplinare. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo, la commissione giudicatrice procede, mediante sorteggio, ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste all'art. 2.3 del presente disciplinare.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione giudicatrice redige la graduatoria e provvede, in seduta pubblica (in data ed ora comunicate ai concorrenti), a dare lettura dei punteggi complessivi conseguiti da ciascun concorrente.

Qualora individui offerte che, in base a elementi specifici, appaiano anormalmente basse, la commissione giudicatrice chiude la seduta dando comunicazione al RUP, che procede alla verifica dell'anomalia.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione giudicatrice provvede a comunicare, tempestivamente al RUP i casi di esclusione da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione relativa all'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice e in ogni altro caso in cui, in base ad elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

ART. 23.9 – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO SPECIFICO E STIPULA DEL CONTRATTO ATTUATIVO SPECIFICO

La commissione invia al RUP la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la proposta di aggiudicazione è formulata dal RUP all'US "Grandi Opere", al termine del relativo procedimento.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche, si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del Contratto Attuativo Specifico, secondo lo schema approvato quale documento di gara, avviene entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18, comma 2, del Codice.

All'atto della stipulazione del Contratto Attuativo Specifico, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del Contratto Attuativo Specifico non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del Contratto Attuativo Specifico non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del Contratto Attuativo Specifico al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

ART. 24 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Contratto Attuativo Specifico è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio al quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 (cinquecento) a 3.000 (tremila) euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del Contratto Attuativo Specifico.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 25 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLO DI LEGALITA'

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel Codice di comportamento di questa stazione appaltante, approvato con la deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 612 del 14.11.2024 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 83 del 02.12.2024, e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei già menzionati documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante ai link che seguono:

<https://www.regione.campania.it/regione/it/amministrazione-trasparente-fy2n/altri-contenuti/prevenzione-della-corruzione>
<https://www.regione.campania.it/assets/documents/2024-12-02-codice-di-comportamento-integrato-con-rif-burc.pdf>

ART. 26 - ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

ART. 27 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Napoli. È escluso il ricorso all'arbitrato.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara.

Ai sensi dell'art. 35 comma 5-bis del D.Lgs. 36/2023, in sede di presentazione delle offerte, gli operatori economici trasmettono alla stazione appaltante il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99, nonché per le altre finalità previste dal Codice.